

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA f.f.

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento dell'Agenzia;

VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (TULPS) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;

VISTO l'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 che ha sostituito l'articolo 1, comma 533 e introdotto gli articoli 533 bis e 533 ter della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e che istituisce l'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del TULPS;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 2011/31857/Giochi/ADI del 9 settembre 2011 che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2011, il citato elenco di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220;

VISTO il Decreto Direttoriale n.104077 del 22/12/2014 di modifica del decreto 9 settembre 2011 n. 2011/31857/Giochi /ADI che dispone, fra l'altro, che i soggetti che intendano mantenere l'iscrizione all'elenco "...devono inoltrare attraverso modalità telematica l'istanza di rinnovo tra il 1° novembre dell'anno precedente ed il 20 gennaio dell'anno per cui si richiede il rinnovo";

VISTO l'articolo 27, comma 1 del Decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che "Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonchè di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli... [istituisce], a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico" come "... titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico" e comma 3, lett. a), b) e c), secondo cui sono obbligati all'iscrizione al Registro, fra gli altri, i soggetti produttori, proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo

110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773;

VISTO l'articolo 1 comma 732 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay out) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."

CONSIDERATO che le citate previsioni di legge hanno comportato incertezza nella filiera della raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento circa la persistenza dell'obbligo di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 e comporteranno nei primi mesi dell'anno la necessità di sottoporre ad aggiornamento e nuova certificazione gli apparecchi da intrattenimento esistenti, provocando un forte sovraccarico per la filiera in termini di adempimenti tecnico-amministrativi;

VISTE, inoltre, le istanze avanzate dai concessionari per la raccolta del gioco tramite apparecchi e dalle associazioni rappresentative dei gestori e produttori che rappresentano concreti rischi di interruzione o calo della raccolta di gioco e, pertanto chiedono un differimento dei termini per il rinnovo dell'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220;

RITENUTO opportuno concedere maggior tempo per evitare la sovrapposizione sui medesimi soggetti della filiera di più scadenze temporali e per evitare possibili interruzioni o riduzioni della raccolta di gioco tramite apparecchi da intrattenimento;

RITENUTO, pertanto, necessario prevedere un differimento dei termini per il rinnovo dell'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

il rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2020 all'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 potrà essere effettuato fino a tutto il 28 febbraio 2020.

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, 7 7 GEN. 2020

Ing. Roberta de Robertis